

Statuto dell'Associazione di promozione Sociale (APS)

I SEGUGI

Art. 1 – Denominazione

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"I SEGUGI APS", da ora in avanti denominata "associazione"

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Taddeo Gaddi, 6 50023 Impruneta (Fi).

L'eventuale variazione della sede all'interno del Comune non comporterà modifica del presente statuto. Il consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni, altre regioni o nazioni.

Art. 3 - Scopo, finalità e attività

L'associazione è retta ed opera secondo principi democratici, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, nonché l'educazione permanente e le attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica, nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica o eventuali altre finalità e scopi.

Per il raggiungimento delle già menzionate finalità, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'Art. 5 del CTS: lettera d) lettera e) lettera f) lettera i) lettera l) lettera r) lettera v) lettera w) lettera z)

L'associazione, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale potrà:

- stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo, attraverso ogni espressione di spettacolo.
- promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito;
- Laboratori teatrali, stage monografici e rappresentazioni;
- Incontri, dibattiti e seminari volti ad ampliare gli orizzonti culturali;
- Spettacoli di strada;
- Attività di introduzione alla comunicazione sociale
- Attività di supporto alla persona quali la promozione di gruppi di confronto, di ascolto, di sostegno.
- Attività di supporto alla persona con l'ausilio di animali da compagnia;
- Attività di cultura cinematografica, attraverso proiezioni, dibattiti e conferenze;
- Laboratori artistici di qualsiasi natura;
- Attività ludico-ricreative;
- Visite a luoghi di interesse artistico e culturale;
- Corsi di approfondimento e supporto alla cultura ufficiale, convegni, manifestazioni, seminari;
- Proiezioni di audiovisivi;

- Produzione e pubblicazione di testi di supporto per le attività sopracitate;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione, per il miglior raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe e affini.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione può essere sciolta su deliberazione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Art. 5 – Patrimonio

Al fine di svolgere la propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà ricevere contributi di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche sia da enti previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che predisporre un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini

istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dal versamento iniziale dei soci fondatori,
- 2) dall'importo delle quote associative annuali,
- 3) dai beni mobili ed immobili che divenissero proprietà dell'Associazione,
- 4) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio dei periodi precedenti,
- 5) da eventuali donazioni, lasciti, testamenti, rendite patrimoniali, erogazioni, contributi e sovvenzioni sia pubblici che privati.
- 6) proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote sociali annuali,
- 2) dalle quote particolari una tantum,
- 3) dalle quote di partecipazione ad attività quali rappresentazioni teatrali, concerti, incontri, convegni, seminari, corsi ed altre manifestazioni,
- 4) da contribuzioni e/o sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti pubblici o privati,
- 5) da ogni altra entrata conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali.
- 6) Da entrate derivanti dalla stipula di finanziamenti, mutui, e ogni altra operazione finanziaria.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale

Art. 6 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere delle polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell'Ente stesso.

Art. 7 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 – Rendiconto e bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo predisporrà, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione, la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero potrà essere redatto in forma dal rendiconto di cassa in caso di entrate inferiori a 220.000,00 euro annue ma dovrà, comunque, rispettare la modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali..

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini

stabiliti dall'art.13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (in mancanza del Presidente) presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 eventualmente svolte, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo per la definitiva approvazione

Art. 9 – Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'APS è cancellata dal Reg. unico Naz. del terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo (co.l-bis art. 35 CTS).

L'Associazione ha le seguenti categorie di Associati:

a) soci fondatori

b) soci ordinari

Nella categoria di soci fondatori sono ammessi coloro che hanno effettivamente contribuito alla fondazione dell'Associazione.

Nella categoria dei soci ordinari sono ammessi tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS, che condividono in modo espresso gli scopi, che si impegnano a versare le normali quote sociali stabilite annualmente dal consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Possono aderire all'associazione anche i minorenni. In tal caso il minore è rappresentato nei rapporti sociali da un genitore o esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 11 – Diritti e obblighi della qualifica di socio

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali, hanno diritto di:

- a) Partecipare alle assemblee;
- b) Votare direttamente o per delega alle assemblee, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- c) Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) Rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

e) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali

Per gli associati maggiori di età

f) Votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali, hanno l'obbligo di:

- a) Rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- b) Versare le quote sociali ed i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- c) Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- d) Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'Ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'Art.36 del D.lgs 117/2017.

Art. 12 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o si renda moroso e nei seguenti altri casi: compia atti lesivi della fiducia degli altri associati o ancora entri a far parte dell'organo amministrativo di altre associazioni operanti nello stesso settore della medesima, può essere escluso

dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 agosto di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e dovranno rinnovare il versamento della quota annuale dell'associazione.

Art. 13 – Sanzioni Disciplinari

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la sospensione;
- 3) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.

Art. 13 - Volontari, Dipendenti e Collaboratori.

L'Associazione può avvalersi dell'opera dei volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I Volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per l'attività civile verso terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia

necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito dovranno essere disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 14 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Presidente
- 3) l'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. È convocata anche fuori della sede sociale dal Presidente del consiglio direttivo. Le assemblee potranno anche essere svolte con modalità telematica, purché il Presidente possa accertare l'effettiva presenza del singolo socio. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il mese di Aprile,

L'Assemblea straordinaria si riunisce:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci che abbiano

puntualmente provveduto al pagamento delle quote associative e che potranno proporre l'ordine del giorno.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che, nel ruolo di Presidente dell'Assemblea, nomina un Segretario e delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- 1) approva il rendiconto consuntivo economico-finanziario e del bilancio preventivo e sulla destinazione e copertura rispettivamente dell'avanzo o disavanzo di gestione,
- 2) approva la relazione tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo,
- 3) approva l'eventuale regolamento interno e relative modifiche,
- 4) nomina e revoca i componenti degli organi sociali,
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

6) delibera sull'esclusione degli associati

7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

8) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9) delibera su tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai soci poste all' O.d.G.,

10) delibera su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto,

L'Assemblea straordinaria è convocata su convocazione per le deliberazioni di sua competenza e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

1) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;

2) delibera sulle modifiche dello statuto,

3) delibera sull'eventuale trasferimento della sede.

4) delibera la nomina di uno o più liquidatori.

Ogni deliberazione è valida se approvata dalla metà più uno dei soci presenti. Per le delibere relative ai punti 1), 2), e 3) relativi all'assemblea straordinaria è richiesta la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e rimane depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione

degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilisce l'importo della quota annua di associazione;
- decide sulle attività e le iniziative dell'associazione e sulla collaborazione con terzi a norma degli artt. 2 e 3;
- stabilisce il valore delle prestazioni di servizio ai soci e a terzi e le

relative norme e modalità;

- conferisce e revoca procure;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, al Presidente o ad altra figura specificatamente incaricata.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9 nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per più mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Al conflitto di interesse degli amministratori si applica l'art. 2475 ter del Codice civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza più uno dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti il voto del Presidente vale doppio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente,

precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di morte o dimissioni di consiglieri prima della scadenza del loro mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.

I consiglieri così rieletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca almeno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno, oppure su richiesta motivata del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, in seduta straordinaria, tramite lettera A/R, comunicazione telematica o affissione, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. La riunione si può svolgere anche secondo modalità telematiche, in videoconferenza. Delle riunioni del consiglio direttivo si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 – Presidente, Vicepresidente e altre cariche

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza (straordinaria amministrazione) del consiglio direttivo (con un limite di spesa di € 10.000,00) salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

Si specifica, inoltre, che al Presidente spetta la rappresentanza dell'ente per le operazioni di ordinaria amministrazione, con un limite di spesa di € 10.000,00, tramite apposizione di firma disgiunta mentre per le operazioni di importo superiore la firma dovrà essere congiunta con l'economista.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

La carica di Presidente e Vicepresidente è gratuita salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Segretario cura il disbrigo della corrispondenza, controfirma gli atti sociali, è responsabile della conservazione degli atti correnti, dei registri delle riunioni assembleari, del registro e dello schedario dei soci.

Il Tesoriere è responsabile dei valori e della cassa dell'Associazione e della tenuta della relativa contabilità. Il Tesoriere predispone il conto consuntivo ed il bilancio preventivo entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio mettendolo a

disposizione del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, la loro eventuale assenza deve essere giustificata. In caso di assenze ingiustificate superiori alla metà delle riunioni programmate nell'esercizio sociale, il Consigliere potrà essere oggetto di richiamo formale e, in caso di recidiva, di decadenza dalla carica.

Art. 18 – Convocazioni e delibere

Le convocazioni e le deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, nonché i bilanci dovranno essere pubblicati presso la sede associativa o sull'organo ufficiale dell'Associazione o mediante altre formalità atte a renderle note a tutti gli aventi diritto.

Art. 19 – Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti di obbligatorietà previsti dalla Legge, ovvero: quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 CTS).

L'Organo di controllo è collegiale, formato da tre componenti (anche esterni) e nominato al ricorrere dei requisiti di legge sopraindicati.

Viene fatta salva la possibilità di poter incaricare l'Organo di controllo di effettuare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del

Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci-revisori.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 – Organo di revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge ovvero se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 CTS), l'associazione deve nominare un Revisore

legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del c.c. e dell'art. 15 del Dl 27/01/2010 n. 39 in quanto compatibili.

Art. 22 – La quota associativa

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione oppure in rate mensili, da parte di chi intende aderire allo stessa, nonché stabilisce le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità con i fini istituzionali.

L'adesione all'associazione non comporta obbligo di ulteriori esborsi rispetto alle quote di cui al punto precedente; è comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi.

In caso di ritardato pagamento della quota associativa il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora.

I soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. È comunque fatto salvo il diritto a posticipare il pagamento della quota associativa per i soci che per comprovato

stato di necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l'associazione si ispira.

Art. 23 – Divieto di distribuzione degli utili

Ai sensi dell'art. 8 co. 2 Dlgs 117/17 l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi di gestione così come il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate dovranno obbligatoriamente essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Ai sensi del co. 3, art. 8 CTS, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 24 – Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per il conseguimento dei propri fini, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

a) versamenti effettuati dai soci di qualunque tipologia, e dai versamenti effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;

b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- c) degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative, sociali e sportive;
- d) dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche;
- e) dai contributi ordinari e straordinari dei soci;
- f) delle donazioni elargite da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- g) dai rimborsi;
- h) dalla quota sociale annua o frazionata;
- i) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore;
- l) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o da altri organismi;
- m) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in apposita voce del bilancio;
- n) dalle erogazioni liberali effettuati da soci o da terzi;
- o) dai proventi e introiti derivanti da convenzioni e simili;
- p) da ogni altro tipo d'entrata.

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi di contratti aventi natura commerciale, pubblicitaria o di sponsorizzazione, senza che questo elenco sia limitativo.

Art. 25 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura dell'Organo di

amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- se previsto l'Organo di controllo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta formale al Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Anno sociale e finanziario

L'anno sociale dell'associazione decorre dal primo settembre al trentuno agosto dell'anno successivo; l'anno finanziario dell'associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 27 - Scioglimento

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della prima operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28 Privacy

Il socio:

- 1) autorizza l'associazione al trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa;
- 2) si impegna a non utilizzare il nome e le attività dell'Associazione in qualsiasi forma di comunicazione o contesto esterni all'Associazione senza

la previa autorizzazione concessa unicamente per iscritto del Consiglio Direttivo della medesima.

- 3) i soci sono tenuti, altresì, a rispettare le più semplici norme di convivenza civile e le regole imposte dal locale ove si svolgono le attività;
- 4) i soci permettono riprese audiovisive ai fini di registrazione degli eventi e ai fini pubblicitari, in rispetto delle vigenti leggi sulla privacy.

Art. 29 - Disposizioni transitorie e Norme finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, [ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore].

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.


Letto, approvato e sottoscritto in doppio originale

Impruneta, li _____


Sig. Nicola Michelassi, Presidente




Sig. Sauro Albisani, Vicepresidente




Sig.ra Ilaria Favini, Segretaria




Sig.ra Marzia Pifferi



Sig. Luciano Michelassi



Sig.ra Salomé Vuelta García



Sig.ra Eleonora Mammì

